FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY

COMUNICATO UFFICIALE N. 92 – Anno Sportivo 2015-2016 Roma, 29 gennaio 2016
TRIBUNALE FEDERALE – PROCEDIMENTO N. 6/FIH/2015

Prot. n. 436

Il Tribunale Federale Nazionale della Federazione Nazionale Hockey, composto dai Signori:

- Prof. Avv. Daniela Noviello (Presidente);
- Avv. Jacopo Caproni (Componente);
- Avv. Giuseppe Matano (Componente)

- nel procedimento introdotto con atto di deferimento a giudizio della Procura Federale presso la Federazione Nazionale Hockey del 1° dicembre 2015 nei confronti di:

1) Signor Salvatore Carrozzo, nato a Erchie (BR) il 3 febbraio 1957, in qualità di presidente e legale rappresentante p.t. della società Hockey Olympia Erchie;

2) Società Hockey Olympia Erchie, con sede in Erchie (BR), in riferimento alla posizione del Signor Salvatore Carrozzo;

- a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19 gennaio 2016, ha pronunciato la seguente decisione.

Svolgimento del giudizio

Con atto di deferimento a giudizio (art. 129 c.4 RdG FIH 2014, 44 c. 4 CdG Sportiva 2014) del 1° dicembre 2015, regolarmente comunicato, il Procuratore Federale presso la Federazione Nazionale Hockey, Prof. Avv. Maria Elena Castaldo, e il Procuratore Nazionale dello Sport Applicato, Avv. Alessandra Flamminii Minuto, hanno disposto il deferimento a giudizio innanzi al Tribunale Federale del Signor Salvatore Carrozzo, nato a Erchie (BR) il 3 febbraio 1957, in qualità di presidente e legale rapresentante p.t. della società Hockey Olympia Erchie e della Società Hockey Olympia Erchie, con sede in Erchie (BR), in riferimento alla posizione del Signor Salvatore Carrozzo, "***per il ruolo e le funzioni ricoperte all'epoca dei fatti, per la violazione degli artt. 57 comma 1 e 64 comma 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia FIH in relazione all'art. 5 commi 1 e 2 dello Statuto Federale FIH (e in***

relazione all'art. 1 D.M. 28.02.1983) *e in particolare, per avere inviato presso la Federazione Italiana Hockey false certificazioni attestanti l'idoneità alla pratica sportiva agonistica di atleti minori, ex D.M. 18.02.1982,così come risultante dalla dichiarazione resa per iscritto dal dott. Orlando Furioso, dalla comunicazione dell'Azienda Sanitaria Locale BR datata 30.06.2015 con la quale comunica di aver provveduto a presentare denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi e dalle dichiarazioni rese per iscritto dal dott. Marcello Zappia e dalla dott.ssa Angela Lobelle*".

Con provvedimento del 9 dicembre 2015, il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 11 gennaio 2016.

Gli incolpati si sono regolarmente costituiti nel presente procedimento, depositando un'unica memoria difensiva a ministero dell'Avv. Francesco Termini, di data 28.12.2015.

Con provvedimento dell'8 gennaio 2016, il Presidente del Tribunale Federale, in accoglimento dell'istanza presentata dal difensore degli incolpati, ha rinviato l'udienza di discussione al 19 gennaio 2016.

In tale udienza, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, si è dato luogo alla discussione. I Procuratori presenti hanno illustrato il proprio atto di deferimento a giudizio, indicando, altresì, i documenti sui quali le contestazioni sono fondate. L'Avv. Termini, per gli incolpati, si è riportato alla memoria difensiva versata in atti, insistendo, in modo particolare, nelle eccezioni processuali formulate, mentre non ha assunto posizione sul merito dei fatti contestati.

Esaurita la discussione, le parti hanno precisato le proprie conclusioni ed il Tribunale si è riservato la decisione.

Motivi della decisione

Con l'atto di deferimento a giudizio, la Procura contesta agli incolpati di avere inviato alla FIH le false certificazioni mediche attestanti la pratica agonistica di atleti minori acquisite agli atti del presente procedimento.

Risulta *ex actis* che i medici, i quali risultano avere redatto dette certificazioni, direttamente contattati dalla Procura nel corso delle indagini che hanno preceduto il

presente procedimento, hanno negato di averle redatte e che la vicenda è stata altresì denunciata alla competente Autorità Giudiziaria.

Tali circostanze non sono state contestate dagli incolpati, i quali hanno formulato difese solo di carattere formale.

In modo particolare, gli incolpati impugnano "*ogni provvedimento sin qui reso nel procedimento*", rilevando, in particolare, la mancanza di esplicita indicazione degli addebiti contestati nel provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione ed eccepiscono il proprio difetto di legittimazione passiva, che discenderebbe dalla circostanza che la Società Hockey Olympia Erchie non è più affiliata FIH.

Entrambe le eccezioni sono infondate.

Infatti, il provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione, del 9 dicembre 2015, è perfettamente conforme al modello regolamentare, descritto all'art. 115 RdG FIH (l'atto introduttivo, che deve contenere l'esplicita indicazione degli addebiti contestati, è l'atto di deferimento a giudizio della Procura Federale o il ricorso dell'interessato).

D'altra parte, l'art. 130 n. 3 RdG FIH espressamente prevede che "*La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare*". Pertanto, la circostanza che la Società Hockey Olympia Erchie non sia più affiliata FIH non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare per fatti accaduti all'epoca in cui la stessa era affiliata FIH, come nel caso di specie.

In considerazione di quanto esposto, il Tribunale ritiene pienamente comprovati i fatti posti a fondamento dell'atto di deferimento a giudizio e sussistenti gli addebiti contestati agli incolpati.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale definitivamente pronunciando nel procedimento n. 6/FIH/2015 così provvede:

- dispone a carico del Signor Salvatore Carrozzo, nato a Erchie (BR) il 3 febbraio 1957, in qualità di presidente e legale rappresentante p.t. della società Hockey Olympia Erchie, la sanzione della sospensione di due anni da ogni attività;

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma – **Tel** 06/8375.1100 – **Fax** 06/8375.1139
E-mail: segreteria@federhockey.it - www.federhockey.it
Partita Iva 01384511000 – Cod. Fiscale 05288960585

ITALIA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE RICONOSCIUTA DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA
HOCKEY

- dispone a carico della Società Hockey Olympia Erchie, con sede in Erchie (BR), in riferimento alla posizione del Signor Salvatore Carrozzo, la sanzione della sospensione di due anni da ogni attività.

Così deciso in camera di consiglio, in Roma, 28 gennaio 2016.

Fto Avv. Prof. Daniela Noviello - Presidente

Fto Avv. Jacopo Caproni

Fto Avv. Giuseppe Matano

Per la pubblicazione

Roma, 29 gennaio 2016

Il Segretario Generale
Francesca Vici

Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma – **Tel** 06/8375.1100 – **Fax** 06/8375.1139
E-mail: segreteria@federhockey.it - www.federhockey.it
Partita Iva 01384511000 – Cod. Fiscale 05288960585

ITALIA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE RICONOSCIUTA DAL CONI